135

362. ITALY: CORTE D'APPELLO DI BARI - 19 March 1991 - Lezina Shipping Co. s.a. v. Casillo Grant s.n.c. *

Enforcement of a foreign arbitral award - Arbitration agreement and award supplied after the application for enforcement

(See Part I.C.1)

The Court of Appeal of Bari noted that the party requesting enforcement of a foreign arbitral award had supplied only photocopies of the arbitration agreement and award at the time of the application. Even if the original documents had been later supplied the Court rejected the application for the following reasons:

"According to the settled case-law of the Supreme Court - see decisions No. 3456 of 16 May 1981, No. 1526 of 12 February 1987 and No. 4706 of 26 May 1987 - a necessary condition for initiating enforcement proceedings is that the original arbitral award and the agreement under which the parties submit their disputes to arbitration, or a certified copy thereof, are supplied together with the application - under Article X (sic) of the New York Convention of 10 June 1958 on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards, which was implemented by Italy by Law No. 62 of 9 January 1968. In other words, the said supply builds up an essential element of the application, in relation to which the circumstances that the other party may allege and prove under Article V represent an obstacle to a favourable decision.

"The strict interpretation given by the Court of Cassation of the combined Articles IV and V of the New York Convention does not envisage the possibility of a late supply of the relevant documents before the investigating judge - this would be allowed under Article 184 of the Code of Civil Procedure until the case has been referred to the full Court -. In fact the arbitral award and agreement are not elements of proof but conditions for initiating proceedings.

"Decision No. 1526 of 1987 has established the principle that 'enforcement is to be refused if the party requesting it does not supply, together with the application, the documents necessary for initiating enforcement proceedings under the Convention, that is the original arbitral award and agreement in writing containing the arbitral clause or a submission, or a certified copy thereof. Only if this takes place and the other party alleges one of the circumstances listed in Article V, the rejection of

The original text is reproduced from 3 Rivista dell'Arbitrato, p. 639 f. (1993)

enforcement is a consequence of the evidence of one of these circumstances that the alleging party has brought in proceedings which were validly initiated.'

"This Court follows this principle because it is correctly argued in law and also because it is authoritatively stated, although it leads to a decision MINN. HEINY ORK CONVIENTION. that does not deal with the merits as, in the absence of the required supply of documents, it does not examine the aptness of the foreign award for

MOTIVI DELLA DECISIONE. — (Omissis). Fondata, invece, è l'eccezione d'improcedibilità, sollevata dalla società convenuta, per non aver la Lezina Shipping Company S.A. prodotto contemporaneamente alla domanda, in originale o in copia autentica, la decisione arbitrale da delibare e la convenzione scritta contenente il compromesso o la clausola compromissoria.

Infatti è pacifico, in punto di fatto, che la Lezina Shipping ha allegato alla domanda di delibazione semplici fotocopie dei detti documenti, che ha prodotto in originale nel corso del giudizio, e precisamente all'udienza del 17 novembre

1989 davanti al consigliere istruttore.

Ora, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass., 16 maggio 1981, n. 3456; 12 febbraio 1987, n. 1526; 26 maggio 1987, n. 4706), la produzione dell'originale, o in copia autentica, della sentenza e della convenzione scritta con la quale le parti si sono obbligate a definire le controversie mediante arbitrato, poiché deve avvenire — in base all'art. 10 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, cui lo Stato italiano ha dato piena esecuzione con la legge 9 gennaio 1968, n. 62 — « en même temps que la domande », è richiesta come presupposto necessario per introdurre il giudizio di delibazione, cioè come elemento costitutivo ed integrante della domanda, rispetto alla quale le circostanze, che la controparte deve dedurre e provare a norma dell'art. V della Convenzione, hanno efficacia impeditiva della decisione.

La rigorosa interpretazione congiunta degli artt. IV e V della Convenzione di New York, che fa la Corte di legittimità, non ipotizza la possibilità di una produzione tardiva dei documenti in questione davanti all'istruttore (consentita dall'art. 184 c.p.c. sino alla rimessione della causa al Collegio), proprio perché considera la decisione arbitrale e la convenzione di compromesso non come mezzi

di prova, bensì come presupposti per l'introduzione del giudizio.

Di tal che, con la sentenza n. 1526 del 1987 ha fissato il principio secondo il quale « la delibazione dev'essere rifiutata se la parte che la chiede non produca, contemporaneamente alla domanda, i documenti necessari per dare ingresso al giudizio di delibazione richiesti dalla convenzione, e cioè l'originale (o copia autentica) della decisione arbitrale da delibare e della convenzione scritta contenente il compromesso o la clausola compromissoria; e che, solo ove ciò avvenga e la controparte deduca una delle circostanze indicate nell'art. V, il rifiuto della delibazione è conseguenza della prova che, in un giudizio validamente instaurato, la parte deducente abbia fornito di tali circostanze ».

In applicazione di detto principio — cui questa Corte presta adesione per la correttezza delle argomentazioni giuridiche, oltre che per l'autorità dell'insegnamento; anche se dà luogo ad una sentenza che, non esaminando l'idoneità del provvedimento arbitrale straniero a produrre effetti in Italia in difetto delle produzioni necessarie, non entra nel merito della causa, per cui può essere seguita da una nuova iniziativa processuale, completa delle produzioni richieste dalla convenzione, e da una pronuncia che, scendendo per la prima volta nel merito, affermi o neghi l'esistenza delle condizioni della delibazione, concedendo o negando la delibazione stessa — va dichiarata l'improponibilità della domanda di delibazione di arbitrati stranieri proposta dalla Lezina Shipping Company S.A., con citazione del 9 febbraio 1989, nei confronti della S.n.c. Casillo Grani.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio. (Omissis).